



CENTRO SERVIZI PROFESSIONALI®

www.centroserviziprofessionali.org

info@centroserviziprofessionali.net

Città Metropolitana di **VENEZIA** - San Donà di Piave - Via Trieste, 1 - **0421.221269**

UNO STAFF DI PROFESSIONISTI A TUA DISPOSIZIONE

**Commercialisti | Consulenti del Lavoro | Aziendalisti | Fiscalisti | Architetti
Consulenti immobiliari | Avvocati | Esperti Sicurezza sul Lavoro | Medici del Lavoro**

Inviata a mezzo mail

14 luglio 2017

Circolare di approfondimento LEGGE 21/06/2017 – N.96 - “MANOVRA CORRETTIVA”

Il Governo, con la Manovra Correttiva – D.L. 24 aprile 2017 n.50, convertita in Legge n.96/2017 del 21/06/2017, ha introdotto numerose novità in ambito finanziario, fiscale e lavoristico. Si sintetizzano qui di seguito le principali disposizioni contenute nel provvedimento.

- 1. Estensione split payment (Art. 1, cc. 1-4)**
- 2. Diritto alla detrazione dell’Iva e registrazione delle fatture (Art. 2)**
- 3. Visto di conformità e compensazione dei crediti tributari (Art.3, cc. 1-4 bis)**
- 4. Regime fiscale delle locazioni brevi (Art. 4, cc. 1-5bis, 6)**
- 5. Uscita dal regime IRI (Art. 58)**
- 6. Pignoramenti immobiliari (Art.8)**
- 7. Aumento delle aliquote Iva (Art. 9)**
- 8. Indici sintetici di affidabilità fiscale (Isa) (Art. 9bis, cc. 1-10)**
- 9. Compensazione di somme iscritte a ruolo (Art. 9quater)**
- 10. Nuovo limite per reclamo e mediazione (Art.10)**
- 11. Definizione agevolata delle controversie tributarie (Art. 11, cc. 1-4)**
- 12. Mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali (Art. 11ter)**
- 13. DURC (Art. 54)**
- 14. Premi di produttività (Art. 55)**
- 15. Interventi per la formazione e l'integrazione del reddito (Art. 55ter)**
- 16. Trattamenti di integrazione salariale in deroga (Art. 55quater)**
- 17. Agevolazioni per Pmi (Art. 57, cc. 1, 3)**
- 18. Incentivi agli investimenti pubblicitari su quotidiani, periodici ed emittenti (Art. 57bis, c. 1)**
- 19. Agevolazioni per produzione di energia fotovoltaica o eolica (Art. 57quater)**

1. Estensione split payment (Art. 1, cc. 1-4)

A decorrere dall’1.7.2017 lo split payment di cui all’art. 17-ter, DPR n. 633/72 è esteso anche alle operazioni effettuate dai lavoratori autonomi (soggetti a ritenuta alla fonte) nei confronti della Pubblica Amministrazione, come definita dall’art. 1, comma 2, Legge n. 196/2009. I “destinatari” del meccanismo in esame sono quindi ora così individuati:

- Pubbliche Amministrazioni inserite nel Conto economico consolidato pubblicato dall’ISTAT;

- Autorità indipendenti;
- Pubbliche Amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, D.Lgs. n. 165/2001.

Il predetto elenco coincide con le PA nei confronti delle quali va emessa la fattura elettronica.

2. Diritto alla detrazione dell'Iva e registrazione delle fatture (Art. 2)

Il diritto alla detrazione dell'Iva relativa ai beni e servizi acquistati o importati sorge nel momento in cui l'imposta diviene esigibile ed è esercitato, al più tardi, con la dichiarazione relativa all'anno in cui il diritto alla detrazione è sorto (e non più con la dichiarazione del 2° anno successivo) e alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo.

3. Visto di conformità e compensazione dei crediti tributari (Art.3, cc. 1-4 bis)

I soggetti titolari di partita IVA sono tenuti, di regola, ad effettuare i versamenti con il modello F24 esclusivamente con modalità telematiche, direttamente o tramite intermediari abilitati, sulla base delle seguenti procedure (art. 37 co. 49 del DL 223/2006). Il limite di utilizzo dei crediti tributari (IVA, IRES / IRPEF, IRAP, ecc.) in compensazione per il quale è necessario il visto di conformità è ridotto da € 15.000 a € 5.000. È soppresso il limite annuo (€ 5.000) che obbligava i soggetti IVA all'utilizzo dei servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia (Entratel / Fisconline) per la compensazione del credito nel mod. F24. Di conseguenza l'utilizzo in compensazione nel mod. F24 va effettuato utilizzando i predetti servizi telematici dell'Agenzia indipendentemente dal relativo importo.

4. Regime fiscale delle locazioni brevi (Art. 4, cc. 1-5bis, 6)

A decorrere dal 1.06.2017, ai redditi derivanti dai contratti di locazione breve stipulati a partire da tale data si applicano le disposizioni relative alla cedolare secca, con l'aliquota del 21% in caso di opzione.

Si intendono per locazioni brevi i contratti di locazione di immobili a uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni, ivi inclusi quelli che prevedono la prestazione dei servizi di fornitura di biancheria e di pulizia dei locali, stipulati da persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività d'impresa, direttamente o tramite soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare.

5. Uscita dal regime IRI (Art. 58)

In caso di fuoriuscita dal regime dell'imposta sul reddito d'impresa (IRI) anche a seguito di cessazione dell'attività, le somme prelevate a carico delle riserve di utili formate nei periodi d'imposta di applicazione delle disposizioni relative al regime, nei limiti in cui le stesse sono state assoggettate a tassazione separata (24%), concorrono a formare il reddito complessivo dell'imprenditore, dei collaboratori o dei soci; ai medesimi soggetti è riconosciuto un credito d'imposta in misura pari all'IRI in precedenza versata.

6. Pignoramenti immobiliari (Art.8)

L'Agente della riscossione non può attivare la procedura espropriativa immobiliare di cui all'art. 76, DPR n. 602/73 nel caso in cui i valori catastali delle unità immobiliari ad uso abitativo del contribuente, diverse dall'abitazione principale, non siano superiori a € 120.000.

7. Aumento delle aliquote Iva (Art. 9)

- L'aliquota Iva ridotta del 10% aumenterà di 1,5 punti percentuali (anziché di 3) dal 1.01.2018 e di ulteriori 0,5 punti percentuali a decorrere dal 1.01.2019 e di un ulteriore punto percentuale a decorrere dal 1.01.2020.
- L'aliquota Iva ordinaria del 22% è incrementata di 3 punti percentuali dal 1.01.2018 e di ulteriori 0,4 (anziché 0,9) punti percentuali dal 1.01.2019; la medesima aliquota è ridotta di 0,5 punti percentuali a decorrere dal 1.01.2020 rispetto all'anno precedente ed è fissata al 25% a decorrere dal 1.01.2021.

8. Indici sintetici di affidabilità fiscale (Isa) (Art. 9bis, cc. 1-10)

Al fine di favorire l'emersione spontanea delle basi imponibili e di stimolare l'assolvimento degli obblighi tributari da parte dei contribuenti e il rafforzamento della collaborazione tra questi e l'Amministrazione finanziaria, anche con l'utilizzo di forme di comunicazione preventiva rispetto alle scadenze fiscali, sono istituiti indici sintetici di affidabilità fiscale per gli esercenti attività di impresa, arti o professioni. • Gli indici, elaborati con una metodologia basata su analisi di dati e informazioni relativi a più periodi d'imposta,

rappresentano la sintesi di indicatori elementari tesi a verificare la normalità e la coerenza della gestione aziendale o professionale, anche con riferimento a diverse basi imponibili, ed esprimono su una scala da 1 a 10 il grado di affidabilità fiscale riconosciuto a ciascun contribuente, anche al fine di consentire a quest'ultimo, sulla base dei dati dichiarati entro i termini ordinariamente previsti, l'accesso al regime premiale.

9. Compensazione di somme iscritte a ruolo (Art. 9quater)

Con decreto, da emanare entro 30 giorni dal 24.06.2017, sono stabilite le modalità per la compensazione, nell'anno 2017, delle cartelle esattoriali in favore delle imprese titolari di crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, per somministrazione, forniture, appalti e servizi, anche professionali, maturati nei confronti della pubblica amministrazione e certificati, qualora la somma iscritta a ruolo sia inferiore o pari al credito vantato.

10. Nuovo limite per reclamo e mediazione (Art.10)

È disposto l'aumento da € 20.000 a € 50.000 del limite delle controversie che consente di richiedere il reclamo / mediazione di cui all'art. 17-bis, D.Lgs. n. 546/92. Il nuovo limite è applicabile agli atti impugnabili notificati dall'1.1.2018.

11. Definizione agevolata delle controversie tributarie (Art. 11, cc. 1-4)

Le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l'Agenzia delle Entrate pendenti in ogni stato e grado del giudizio (alla data di presentazione della domanda, il cui termine scade il 30.09.2017), compreso quello in Cassazione e anche a seguito di rinvio, possono essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione, con il pagamento di tutti gli importi di cui all'atto impugnato che hanno formato oggetto di contestazione in primo grado e degli interessi da ritardata iscrizione a ruolo, calcolati fino al 60° giorno successivo alla notifica dell'atto, escluse le sanzioni collegate al tributo e gli interessi di mora

12. Mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali (Art. 11ter)

È eliminato il periodo di sperimentazione e il servizio di monitoraggio dei relativi esiti per la mediazione come condizione di procedibilità della domanda. Pertanto, diventa operativo e permanente l'obbligo preventivo di mediazione.

A decorrere dall'anno 2018, il Ministro della Giustizia riferisce annualmente alle Camere sugli effetti prodotti e sui risultati conseguiti dall'applicazione delle disposizioni.

13. DURC (Art. 54)

Il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), nel caso di definizione agevolata di debiti contributivi ai sensi dell'art. 6 D.L. 193/2016, è rilasciato, a seguito della presentazione da parte del debitore della dichiarazione di volersi avvalere della suddetta definizione agevolata effettuata nei termini, ricorrendo agli altri requisiti di regolarità.

In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una rata di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme dovute ai fini della predetta definizione agevolata, tutti i DURC rilasciati in attuazione della nuova disposizione sono annullati dagli Enti preposti alla verifica. A tal fine, l'agente della riscossione comunica agli Enti il regolare versamento delle rate accordate. I medesimi Enti provvedono a rendere disponibile in apposita sezione del servizio "Durc On Line" l'elenco dei DURC annullati.

14. Premi di produttività (Art. 55)

Per le aziende che coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell'organizzazione del lavoro è ridotta di 20 punti percentuali l'aliquota contributiva a carico del datore di lavoro per il regime relativo all'invalidità, la vecchiaia e i superstiti su una quota (delle erogazioni soggette a imposta sostitutiva del 10%) non superiore a 800 euro.

Sulla medesima quota non è dovuta alcuna contribuzione a carico del lavoratore.

Con riferimento a tale quota di erogazioni è corrispondentemente ridotta l'aliquota contributiva di computo ai fini pensionistici.

La disposizione opera per i premi e le somme erogate in esecuzione dei contratti aziendali o territoriali, sottoscritti successivamente al 24.04.2017. Per i contratti stipulati anteriormente a tale data continuano ad applicarsi le disposizioni già vigenti alla medesima data.

15. Interventi per la formazione e l'integrazione del reddito (Art. 55ter)

Gli interventi dei Fondi per la formazione e l'integrazione del reddito includono le misure stabilite dal contratto collettivo nazionale di lavoro delle imprese di somministrazione di lavoro dirette a garantire, ai lavoratori somministrati, una protezione complessiva in termini di welfare, anche attraverso la bilateralità del settore.

16. Trattamenti di integrazione salariale in deroga (Art. 55quater)

Per i trattamenti di integrazione salariale in deroga, il conguaglio o la richiesta di rimborso delle integrazioni corrisposte ai lavoratori devono essere effettuati, a pena di decadenza, entro 6 mesi dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata della concessione o dalla data del provvedimento di concessione se successivo. Per i trattamenti conclusi prima del 24.06.2017, i 6 mesi decorrono da tale data.

17. Agevolazioni per Pmi (Art. 57, cc. 1, 3)

Sono estese alle Pmi le agevolazioni dedicate alle start up innovative. In particolare: - l'atto costitutivo della Pmi costituita in forma di Srl può creare categorie di quote fornite di diritti diversi e, nei limiti imposti dalla legge, può liberamente determinare il contenuto delle varie categorie anche in deroga a quanto previsto dall'art. 2468, cc. 2 e 3 C.C.; - in deroga a quanto previsto dall'art. 2468, c. 1 C.C., le quote di partecipazione in Pmi costituite in forma di Srl possono costituire oggetto di offerta al pubblico di prodotti finanziari, anche attraverso i portali per la raccolta di capitali (equity crowdfunding); - nelle Pmi costituite in forma di Srl il divieto di operazioni sulle proprie partecipazioni stabilito dall'art. 2474 C.C. non si applica qualora l'operazione sia compiuta in attuazione di piani di incentivazione che prevedano l'assegnazione di quote di partecipazione a dipendenti, collaboratori o componenti dell'organo amministrativo, prestatori di opera e servizi anche professionali.

Le disposizioni in materia di rapporto di lavoro subordinato in start-up innovative si applicano per il periodo di 5 (anziché 4) anni dalla data di costituzione.

18. Incentivi agli investimenti pubblicitari su quotidiani, periodici ed emittenti (Art. 57bis, c. 1)

A decorrere dall'anno 2018, alle imprese e ai lavoratori autonomi che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie sulla stampa quotidiana e periodica e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali, il cui valore superi almeno dell'1% gli analoghi investimenti effettuati sugli stessi mezzi di informazione nell'anno precedente, è attribuito un contributo, sotto forma di credito d'imposta, pari al 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati, elevato al 90% nel caso di microimprese, Pmi e start up innovative, nel limite massimo complessivo di spesa stabilito.

Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, previa istanza diretta al Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri .

19. Agevolazioni per produzione di energia fotovoltaica o eolica (Art. 57quater)

Al fine di salvaguardare la produzione di energia elettrica derivante da impianti fotovoltaici, agli impianti di potenza superiore a 3 kW nei quali, a seguito di verifiche o controlli, risultano installati moduli non certificati o con certificazioni non rispondenti alla normativa di riferimento e per i quali il soggetto beneficiario della tariffa incentivante abbia intrapreso le azioni consentite dalla legge nei confronti dei soggetti responsabili della non conformità dei moduli, si applica, su istanza del medesimo soggetto beneficiario, una decurtazione del 20% della tariffa incentivante base per l'energia prodotta dalla data di decorrenza della convenzione con il GSE.